

F E D E R M A N A G E R

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI di MACCHINA

Segreteria Nazionale

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

Membro di Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM – Vice Presidente Nazionale UNCDiM

Mobile 392/4268995 danniballe1@alice.it

LA RIFORMA FORNERO – RIEPILOGO MNEMONICO

1. - Decorrenza della pensione per coloro che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011, hanno diritto all'accesso alla pensione secondo la precedente normativa delle finestre. Possono chiedere la certificazione del loro diritto. La certificazione, comunque, non è elemento determinante per il diritto che, in ogni caso, si conserva e può essere esercitato secondo le normative che lo regolamentano.

2. - Disposizioni eccezionali (Art. 24, comma 15-bis), per l'accesso alla pensione con il compimento del 64.mo anno di età anagrafica

2.1 requisito di quota 96 entro il 31 dicembre 2012, perfezionandolo con la sommatoria dell'età anagrafica in contemporanea della contribuzione indicata così come di seguito

Età anagrafica	Contribuzione effettiva
60 anni	36 anni, pari a 1872 settimane
61 anni	35 anni, pari a 1820 settimane

3. - Decorrenza pensione vecchiaia ordinaria (Art. 24, commi 6 e 7) per coloro che maturano i requisiti dopo il 01 gennaio 2012

3.1 accesso alla pensione, dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti appresso specificati.

3.2. coloro che hanno contribuiti prima del 31 dicembre 1995

3.2.1 requisito contributivo minimo 20 anni (1040 settimane) di contribuiti, computando anche quelli figurativi.

3.2.2 requisito anagrafico

conseguito	uomini	donne
01/01/2012 – 31/12/2012	66 anni	62 anni
01/01/2013 – 31/12/2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi
01/01/2014 – 31/12/2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi

dal 01/01/2016 i requisiti saranno adeguati alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

3.3 coloro che non hanno contribuiti prima del 1 gennaio 1996 con importo minimo di pensione

3.3.1 importo soglia almeno 1,5 volte l'importo della pensione sociale.

3.3.2 requisito anagrafico identici a quelli del precedente punto 3.2.2.

3.4 coloro che non hanno contribuiti prima del 1 gennaio 1996 a prescindere dall'importo della pensione

3.4.1 requisito contributivo almeno 5 anni (260 settimane) di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto).

3.4.2 requisito anagrafico

conseguito	età anagrafica
01/01/2012 – 31/12/2012	70 anni
01/01/2013 al 31/12/2015	70 anni e 3 mesi

dal 01/01/2016 i requisiti saranno adeguati alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

4. – Decorrenza pensione anticipata (Art. 24, commi 10 e 11)

4.1 accesso alla pensione, dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti appresso specificati.

4.2 soggetti che dispongono solo di 35 anni (1820 settimane) di contribuzione effettiva

4.2.1 requisito contributivo complessivo minimo come da seguente tabella

conseguito	uomini	donne
01/01/2012 – 31/12/2012	42 anni e 1 mese, pari a 2188 settimane	41 anni e 1 mese, pari a 2136 settimane
01/01/2013 – 31/12/2013	42 anni e 5 mesi, pari a 2205 settimane	41 anni e 5 mesi, pari a 2153 settimane
01/01/2014 – 31/12/2015	42 anni e 6 mesi, pari a 2210 settimane	41 anni e 6 mesi, pari a 2158 settimane

dal 01/01/2016 i requisiti saranno adeguati alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 D.L. 31/05/10, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

4.2.2 requisito anagrafico, importo pensione e percentuale di riduzione

età anagrafica	importo pensione	riduzione pensione
62 anni	100%	0%
61 anni	99%	1%
60 anni	98%	2%
59 anni	96%	4%
58 anni	94%	6%
57 anni	92%	8%
56 anni	90%	10%

La riduzione viene operata sulla quota di pensione maturata entro il 31/12/2011

4.3 anzianità contributiva derivata esclusivamente da prestazioni lavorative, astensione facoltativa per maternità, da servizio militare di leva, da infortunio e/o malattia nei limiti previsti dalla legge e da cassa integrazione guadagni ordinaria

4.3.1 requisito contributivo minimo come da superiore tabella punto 4.2.1.

4.3.2 requisito anagrafico e importo pensione nessuna riduzione percentuale prescindendo dall'età anagrafica di accesso alla pensione purchè il requisito contributivo sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

5. - Lavoratori marittimi

continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. N. 503 del 1992 per quei Lavoratori Marittimi che possono fare valere i requisiti previsti dall'articolo 31 L. 413/84 (55 anni di età anagrafica e venti anni di contribuzione marittima di cui almeno dieci anni al servizio di macchina o stazioni R.T. di bordo). L'accesso alla pensione è regolamentato dalle previgenti finestre.

6. – Introduzione calcolo con metodo contributivo (Art. 24, c. 2)

Per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per coloro con :

- contribuzione superiore a 18 anni (936 settimane) al 31/12/1995 la pensione verrà liquidata con tre quote : metodo retributivo sulla media degli ultimi 5 anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati al 31/12/1992, metodo retributivo sulla media degli ultimi dieci anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati dal 01/01/1993 al 31/12/2011 e metodo contributivo per i contributi accreditati dal 01/01/2012 in poi;
- contribuzione inferiore a 18 anni (936 settimane al 31/12/1995 la pensione verrà liquidata con tre quote : metodo retributivo sulla media degli ultimi 5 anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati al 31/12/1992, metodo retributivo sulla media degli ultimi dieci anni di imponibili previdenziali rivalutati per i contributi accreditati dal 01/01/1993 al 31/12/1995 e metodo contributivo per i contributi accreditati dal 01/01/1996 in poi;
- prima posizione contributiva a dopo il 01/01/1996 in applicazione del solo metodo contributivo.

Palermo, lì 21/03/2012

Francesco Giuseppe D'Anniballe
Capitano Superiore di Macchina
Vice Presidente Nazionale UNCDiM
Membro di Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM

